



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 3

C.C. 25 febbraio 2016
Presidente: CANZIO
Relatore: BRUNO
Estensore: BRUNO
Ricorrente: PIERGOTTI Laura
N.R.G.: 30418/2015

P.G.: ROMANO (Parz. diff.)

Questione controversa:

Se la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, o il consenso da questi prestato alla proposta del pubblico ministero, possano valere come rinuncia alla prescrizione".

Soluzione adottata:

Negativa

Riferimenti normativi:

cod. pen., art. 157; cod. proc. pen., artt. 129 e 444.

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 4

P.U. **25 febbraio 2016**
Presidente: **CANZIO**
Relatore: **BLAIOTTA**
Estensore: **BLAIOTTA**
Ricorrente: **TUSHAJ Paulin**
N.R.G.: **19089/2015**

P.G.: STABILE (Diff.)

Questione controversa:

Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza.

Soluzione adottata: Affermativa.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che:

- l'art. 131-*bis* cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma;
- il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento;
- alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge;
- la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della suddetta causa di non punibilità;
- per contro, nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-*bis* cod. pen., la relativa questione (in forza dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.;
- la Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, la dichiara anche d'ufficio *ex art.* 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. *l*), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi:

cod. pen. artt. 2, quarto comma, e 131-*bis*; cod. proc. pen. artt. 129, comma 1, 609, comma 2, e 620, comma 1, lett. *l*); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. *b*) e *c*).

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 5

P.U. 25 febbraio 2016
Presidente: CANZIO
Relatore: BLAIOTTA
Estensore: BLAIOTTA
Ricorrente: COCCIMIGLIO Pietro
N.R.G.: 21513/2015

P.G.: STABILE (Diff.)

Questione controversa:

Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolometrico.

Soluzione adottata:

Affermativa (v. anche Informazione provvisoria n. 4/2016)

Riferimenti normativi:

cod. pen., art. 131-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 comma 7.

Il Presidente